

APPENDICE
AL PIANO DI REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE 2023
del Comune di Brandizzo
(art. 30 D.Lgs. n.201/2022)

COMUNE DI BRANDIZZO – ADEMPIMENTI DI RACCORDO FRA D.LGS. 201/2022 e ART. 20 D.LGS. 175/2016

Il D.Lgs. n.201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, all’art. 30, comma 1, prevede che debba essere effettuata una ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3), in sede di prima applicazione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 31.12.2023).

Il citato decreto prevede però due punti di “collegamento” con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.175/2016 (art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”), in particolare:

- l’art. 17, comma 5, prevede che venga dato conto nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo art. 20 (“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”), delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società “in house”, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- l’art. 30, comma 2, che prevede “*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”.

In via prudenziale, pur essendo prevista dalla norma una prima scadenza per la ricognizione al 31.12.2023 e solo successivamente un aggiornamento annuale, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate (e quindi, con la revisione partecipazioni da svolgersi entro la fine del 2024), il Comune di Brandizzo ha ritenuto di procedere con i due adempimenti che si “raccordano” con la “razionalizzazione” ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 già con la scadenza del 2023.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali, quale stralcio dalla relazione di cui al comma 2 dell’art. 30, D.Lgs. n.201/2022, in corso di elaborazione.

Individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati “in house” di competenza del Comune di Brandizzo

Le attività/servizi/funzioni che il Comune di Brandizzo affida (direttamente o indirettamente) a soggetti nei quali detiene una partecipazione al capitale sociale/fondo di dotazione sono i seguenti:

N.	ATTIVITA'	SOGGETTO	
1	Funzioni Ente Ambito Idrico Integrato	ATO 3 TORINESE	partecipazione a mezzo AREA OMOGENEA
2	Funzioni Consorzio Area Vasta servizi ambientali	CONSORZIO DI AREA VASTA CB16	partecipazione diretta
3	Funzione Consorzio Area Vasta impianti	AUTORITA' RIFIUTI PIEMONTE	partecipazione a mezzo CAV CB16
4	Funzioni e attività socio assistenziali	CISS	partecipazione diretta
5	Servizio idrico integrato	SMAT spa	partecipazione diretta
6	Servizio ambientale	SETA spa	partecipazione diretta
7	Servizio termovalorizzatore	TRM spa	partecipazione diretta

Riepilogando:

- I soggetti di cui ai numeri da 1 a 3 costituiscono ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022 “Enti competenti” (art. 2, comma 1, lettera b), ai quali compete direttamente l’attività di ricognizione in oggetto;
- Il soggetto di cui al numero 4 costituisce Consorzio (rientrante nella categoria di cui sopra “Enti competenti” in qualità di “forme associative previste dall’ordinamento” al quale compete direttamente l’attività di ricognizione in oggetto;
- I servizi di cui ai numeri da 5 a 7 (idrico integrato – 5 - e ambientale – 6/7) sono affidati, a soggetti ai quali il Comune partecipa come socio, direttamente dagli “Enti Competenti” (ATO 3; CONSORZIO DI AREA VASTA CB16; AUTORITA RIFIUTI Piemonte – subentrata ad ATO-R); il servizio idrico integrato sub 5 con affidamento nella forma “in house”, i servizi ambientali sub 6/7 nella forma “a società mista”.

Pertanto, in esito alla ricognizione in corso, della quale il presente documento costituisce uno stralcio, si può concludere quanto segue:

- I servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di affidamento in house sono esclusivamente quelli individuati al punto 5 (servizio idrico integrato a SMAT spa);
- I servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui ai punti 6/7 (servizi ambientali a SETA spa e TRM spa) non sono affidati “in house”, ma a società mista;
- Tali servizi non risultano comunque di diretta competenza del Comune di Brandizzo per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 201/2022 e, di conseguenza, per il “rimando” all’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, in quanto rientranti nella competenza prevista per altri “Enti competenti” titolari delle funzioni specifiche ai sensi di quanto previsto al citato art. 2, comma 1, lettera b del D.Lgs. n.201/2022.

Considerazioni finali

Tenuto conto di quanto sopra esposto:

- Per quanto concerne quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n.201/2022:
 - Il Comune di Brandizzo recepirà, ove formulate, eventuali indicazioni in ordine al mantenimento o meno degli affidamenti in house da parte degli “Enti Competenti”;
 - Non si rilevano comunque (per quanto a conoscenza del Comune) situazioni dalle quali possano evidenziarsi significative problematiche nella gestione dei citati servizi.
- Per quanto concerne quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n.201/2022:
 - Non sussistono servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nella competenza del Comune di Brandizzo che debbano costituire oggetto della prevista “appendice” alla Relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016.